

**REGIONE DEL VENETO**  
COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

**PARERE n. 193 del 26/10/2022**

**Oggetto:** INIZIATIVE VERONESI SRL – Domanda di concessione per un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra l’abitato di Bussolengo e quello di Arcè (Comune di Pescantina).  
Comuni di localizzazione: Bussolengo e Pescantina (VR) –  
Procedura di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018, DGR n. 1628/2015).  
Attuazione della sentenza n. 82 del 6/5/2021 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della nota regionale prot. n. 421471 del 24/09/2021).  
**Parere non favorevole di compatibilità ambientale**

**PREMESSA**

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale*”;
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA la DGR n. 1628/2015 “*Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali*”;
- TENUTO CONTO che, per l’intervento in oggetto, la società proponente Iniziative Veronesi S.r.l. (sede legale: Breno (BS), Piazza Vittoria 19; C.F./P.IVA: 03877840987) ha presentato istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita agli atti con prot. n. 323277 del 2/8/2018;
- CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale nella seduta del 17/04/2019 ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto (parere n. 64);
- CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 205067 del 27/5/2019, successivamente rettificata con nota prot. n. 246635 del 13/6/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e

ss.mm.ii., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e che il proponente ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota acquisita al prot. regionale con n. 258170 del 20/6/2019;

- CONSIDERATO** che il Comitato Tecnico Regionale VIA ha confermato, all'unanimità dei presenti, il proprio parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto nel corso della seduta del 24/07/2019, con parere n. 92 del 24/7/2019;
- PRESO ATTO** che il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, sulla scorta dei pareri n. 64 del 17/04/2019 e n. 92 del 24/07/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ha adottato il provvedimento di VIA non favorevole con proprio Decreto n. 89 del 29/08/2019;
- PRESO ATTO** che, a seguito del provvedimento di VIA non favorevole, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha espresso, con proprio decreto n. 186 del 30/04/2020, il diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento;
- TENUTO CONTO** che la società Iniziative Veronesi S.r.l. ha presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 89 del 29/08/2019 e gli allegati pareri del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 89 del 29/08/2019 e n. 92 del 24/07/2019, e il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 186 del 30/04/2020;
- PRESO ATTO** che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 82 del 6 maggio 2021, ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati;
- TENUTO CONTO** che, a seguito di quanto espresso nella sentenza, la Società Iniziative Veronesi S.r.l., con nota ricevuta in data 22/06/2021 con prot. n. 281057, ha presentato formale richiesta di riattivazione della conferenza di servizi per ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003;
- CONSIDERATO** che con nota n. 421471 del 24/09/2021, successivamente sostituita con nota n. 447431 del 06/10/2021, il Direttore Della Difesa del Suolo e della Costa, considerato che la DGRV n. 1628/2015 dispone che il parere regionale da rendere in conferenza di servizi si forma all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha chiesto alla Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e contenzioso di rideterminarsi sui provvedimenti di V.I.A. già adottati, alla luce della citata sentenza del TSAP n. 82 del 6 maggio 2021;
- CONSIDERATO** che, pertanto, nel corso della seduta del 13/10/2022 è stata comunicata al Comitato tecnico regionale VIA la riapertura del procedimento di autorizzazione e conseguentemente di quello di valutazione di impatto ambientale;
- CONSIDERATO** che nel corso della medesima seduta è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato ad effettuare gli approfondimenti opportuni a seguito della citata sentenza del TSAP;
- CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona ha riesaminato il progetto nel corso della seduta del 04/03/2022 e, preso atto che il nuovo ponte prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m (ai sensi del punto 5.1.2.3. delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17/01/2018), ha ritenuto necessario richiedere il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- TENUTO CONTO** che il parere obbligatorio è stato richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con nota prot. n. 108813 del 09/03/2022, e che quest'ultimo si è espresso in data 08/06/2022 concludendo che il progetto presentato *“debba essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nei suesposti considerato e preliminarmente sottoposto alle procedure di approvazione previste dalle Norme in materia di sbarramenti di ritenuta”*;

- PRESO ATTO** che, sulla base della propria istruttoria del 4 marzo 2022 e di quanto formulato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona, con voto n. 75 del 23/06/2022, ha espresso parere non favorevole all'intervento in oggetto e che tale parere è stato trasmesso all'U.O. VIA in data 28/07/2022 (prot. n. 332758);
- PRESO ATTO** che in data 10/10/2022, con nota prot. n. 28949-P, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha inviato il proprio parere non favorevole alla realizzazione del progetto;
- VISTA** la relazione istruttoria per la valutazione di incidenza della Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV\ trasmessa con nota prot. n. 472267 del 11/10/2022;
- PRESO ATTO** che la società Iniziative Veronesi S.r.l. ha richiesto all'amministrazione regionale, con nota del 12/10/2022 (ricevuta con prot. n. 477993 del 13/10/2022), di "concedere il termine di giorni 30 per dare modo al proponente di intervenire nel procedimento al fine di vedersi autorizzato il progetto e di raggiungere gli obiettivi dettati dalla sentenza TSAP n. 82/2021, passata in giudicato" ed ha aggiunto di aver già ipotizzato la costruzione di un diverso sbarramento, senza dover demolire il ponte per ricostruirne uno di dimensioni non poco maggiorate, modificando radicalmente il progetto a suo tempo esaminato;
- TENUTO CONTO** che il Comitato tecnico regionale VIA nel corso della seduta del 12/10/2022, a seguito di quanto richiesto dalla società proponente con nota inviata il medesimo giorno, ha sospeso la discussione dell'argomento, aggiornandola alla seduta successiva;
- VISTE** le valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio di seguito illustrate;

## ISTRUTTORIA

Nel parere n. **64 del 17/04/2019** il Comitato Tecnico Regionale VIA è pervenuto alle seguenti valutazioni conclusive:

*"vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;*

*esaminato lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e della nota integrativa pervenuta in data 6/12/2018 prot. n. 497238, che prospetta un progetto sostanzialmente diverso da quello inizialmente depositato;*

*valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;*

*preso atto del parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige espresso con nota prot. n. 369898 del 04/09/2014;*

*preso atto della richiesta integrazioni dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, acquisita con prot. n. 409802 del 09/10/2018;*

*preso atto del parere contrario formulato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona acquisito con prot. n. 79541 del 26/2/2019;*

*preso atto del parere contrario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisito con nota n. 7814 del 26/3/2019;*

*tenuto conto delle osservazioni pervenute attinenti al processo di partecipazione del pubblico, concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;*

*valutato che l'area di interesse del progetto si colloca all'interno del Piano d'Area Quadrante Europa ed in particolare in fascia di ricarica degli acquiferi e in ambito di interesse paesistico - ambientale, inoltre ricade*

*in zona umida, pertanto rientra tra le zone del territorio in particolari condizioni di fragilità da salvaguardare, in Area Boscata, Golena, Corridoio ecologico, Centro storico, Area non idonea, Area a vulnerabilità estremamente elevata, Ambito per la formazione del Parco dell'Adige, area esondabile e in sito della Rete Natura 2000 – S.I.C. IT 3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest;*

**valutato** che l'intervento si trova a ridosso di Villa Albertini da Sacco, detta Villa Giulia, edificio tutelato ai sensi dell'art. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004, e che il rifacimento del nuovo ponte di Arcè andrebbe ad interferire con il muro di cinta della villa e con il portale d'accesso alla villa;

**valutato** che le dimensioni del ponte proposto sono incompatibili con il contesto urbano e viabilistico del centro storico di Arcè di Pescantina;

**valutato** che il ponte di Arcè è stato recentemente sistemato con un intervento di messa in sicurezza dell'impalcato a spese dei Comuni;

**valutato** che la demolizione del ponte potrebbe generare vibrazioni tali da interferire con le strutture residenziali del centro storico di Arcè;

**considerato** che l'alzaia presente sul lato sinistro del fiume Adige è di antica origine con valore testimoniale del legame diretto esistente tra l'abitato di Arcè di Pescantina e l'acqua;

**tenuto conto** che l'innalzamento del livello idrico in Adige introdotto dalla traversa potrebbe indurre alterazioni della quota della falda e comportare di conseguenza problemi sia di infiltrazioni nei locali posti a quota più bassa annessi alle residenze sul lato di Pescantina, dove sono presenti testimonianze di affreschi di noto valore, sia sui terreni presenti in entrambe le sponde dovute agli effetti che può avere nei confronti dell'apparato radicale delle colture;

**considerato** il rigurgito indotto dalla traversa e il franco idraulico di sicurezza che viene notevolmente ridotto sulle sponde del fiume diminuendo di conseguenza la sicurezza idraulica;

**considerato** che risulta mancante una approfondita analisi delle conseguenze sulla vegetazione ripariale dovuta alla modifica dell'idrodinamica in alveo e dalla rettifica e rimodellamento delle sponde, nel suddetto contesto d'importanza naturalistica e paesaggistica;

**considerato** che non è stato previsto un piano di ripristino dei luoghi a fine vita dell'impianto idroelettrico;

**considerato** che non sono state valutate alternative progettuali;

**valutato** che nel progetto sono molteplici i riferimenti all'impianto in itinere di Settimo della stessa Ditta proponente;

**considerato** che non sono stati approfonditi gli effetti cumulativi sul corpo idrico originati dalla condizione di compresenza con altri impianti nella stessa asta del fiume Adige;

**considerato** che non è stata condotta una sufficiente caratterizzazione del traffico indotto dalle attività di cantiere che comporta l'opera in progetto sulla sponda sinistra del fiume, data la particolare situazione del centro storico di Arcè;

**considerato** che il comune di Pescantina sviluppa parte della sua potenzialità socio economica attraverso le manifestazioni di canoa e rafting fatte su quel tratto di fiume Adige;

**tenuto conto** degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

**tenuto conto** dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio,

il Comitato Tecnico Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (assenti il delegato della Direzione Regionale Ambiente ed il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale), esprime all'unanimità dei presenti **parere non favorevole** in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, per le motivazioni sopra esposte”

Con nota prot. n. 205067 del 27/5/2019, successivamente rettificata con nota prot. n. 246635 del 13/6/2019, la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 17/4/2019, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame dando allo stesso il termine di 10 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni e relativa documentazione, acquisite dagli uffici regionali con prot. n. 220190 del 06/06/2019 e n. 258170 del 20/6/2019.

Esaminate e valutate le osservazioni e i documenti presentati dalla società Iniziative Veronesi S.r.l., il Comitato Tecnico Regionale VIA è pervenuto, per le motivazioni illustrate e argomentate nel **parere n. 92 del 24/07/2019, alle seguenti conclusioni:**

*“visto il quadro normativo vigente;*

*viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;*

*riesaminato lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione progettuale agli atti, i pareri e le osservazioni pervenute in sede di VIA;*

*esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla Ditta, ed in particolare i seguenti documenti:*

- Risposte alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. della Regione Veneto del 13 giugno 2019 prot. n. 246635 H4000003
- Tavola grafica Dismissione dell'impianto (nome file II0621-PDEG023.dwg)
- Tavola grafica Ubicazione e pianta cantiere per dismissione impianto (nome file II0621-PDEG024.dwg)
- VINCA
- Piano di reinserimento e recupero ambientale

*considerato che non si ritengono completamente superati i motivi ostativi individuati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del Comitato Regionale VIA del 17/04/2019, ed in particolare si precisa:*

- *il parere contrario formulato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona del 26/02/2019 prot. n. 79541, in riferimento al ponte in progetto, il quale prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m;*
- *il parere contrario della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (prot. n. 7814 del 26/3/2019) ed e i relativi elementi ostativi individuati; si precisa su tale punto che la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso, anticipandolo via mail, il proprio contributo in merito alle osservazioni presentate dal proponente;*
- *il tema del rigurgito che, a seguito della presenza della traversa, interesserà circa 3 km del fiume Adige, dando luogo a condizioni ambientali diverse rispetto allo stato attuale;*

*Tutto ciò visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente ed il Direttore della Direzione Regionale Ambiente), condividendo le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, la conferma del **parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame**”.*

La conferenza di servizi per la realizzazione dell'impianti in oggetto si è conclusa con parere negativo a seguito del provvedimento di V.I.A. non favorevole (Decreto n. 89 del 29/08/2019) e sulla scorta del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di VR, RO e VI.

Con **decreto n. 186 del 30/04/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo** è stato espresso il diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento.

I predetti pareri del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 64 del 17/04/2019 e n. 92 del 24/07/2019 e il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 89 del 29/08/2019 di cui costituiscono Allegato A e B e ne formano parte integrante, e il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 186 del 30/04/2020, sono stati impugnati avanti il Tribunale Superiore delle Acque, che, con **sentenza n. 82 del 6 maggio 2021**, ha disposto l'**annullamento dei provvedimenti impugnati** per le motivazioni nella stessa indicate.

A seguito di quanto rilevato nella sentenza, la Società Iniziative Veronesi S.r.l., con nota n. 281057 in data 22/06/2021, ha presentato **formale richiesta di riattivazione della conferenza di servizi** per ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003.

Con nota n. 421471 del 24/09/2021, successivamente sostituita con nota n. 447431 del 06/10/2021, il Direttore Della Difesa del Suolo e della Costa, considerato che la DGRV n. 1628/2015 ha disposto che il parere regionale da rendere in conferenza di servizi si forma all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha chiesto alla Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e contenzioso di rideterminarsi sui provvedimenti di V.I.A. già adottati, alla luce della citata sentenza del TSAP n. 82 del 6 maggio 2021.

Nel corso della seduta del 13/10/2022 è stata comunicata al Comitato tecnico regionale VIA la riapertura del procedimento di autorizzazione e conseguentemente di quello di valutazione di impatto ambientale ed è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato ad effettuare gli approfondimenti a seguito della sentenza del TSAP.

L'istruttoria di VIA si è focalizzata sugli aspetti tecnici e ambientali che sono stati evidenziati nelle motivazioni della sentenza di annullamento, facendo proprie tutte le altre valutazioni espresse nella precedente istruttoria.

### **1. Distanza minima tra le pile del ponte (D.M. 17 gennaio 2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)**

A seguito di quanto rilevato nella sentenza del TSAP sulla "possibile deroga alla luce netta minima fra pile contigue e spalla del ponte" che la Regione Veneto non avrebbe richiesto al Consiglio Superiore LL-PP., la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona ha riesaminato il progetto di nel corso della seduta del 04/03/2022 e, preso atto che il nuovo ponte prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m (ai sensi del punto 5.1.2.3. delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17/01/2018), ha ritenuto tassativo richiedere il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Tale parere è stato richiesto con nota prot. n. 108813 del 09/03/2022.

Il Consiglio Superiore Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere (voto n. 25/2022) trasmesso in data **08/06/2022** con nota n. 5601 (acquisito dagli uffici regionali con prot. n. 261060 del 09/06/2022).

Nel sopracitato voto 25/2022 viene specificato tra l'altro che:

- *che le NTC 2018 al fine di fine di garantire le normali condizioni di sicurezza sia per gli utenti della infrastruttura stradale che degli abitanti dei luoghi, confermando le disposizioni del RD 523 del 25 luglio 1904, al punto 5.1.2.3 dispongono ..... "Qualora fosse necessario realizzare pile in alveo, la luce netta minima tra pile contigue, o fra pila e spalla del ponte, non deve essere inferiore a 40 m misurati ortogonalmente al filone principale della corrente";*
- *che ai sensi delle vigenti NTC 2018 non si ravvede per le opere in progetto così come presentate possibilità di deroga alle disposizioni riportate al punto 5.1.2.3;*

e pertanto il Consiglio Superiore Lavori Pubblici perviene alla eseguenti conclusioni:

*"...il progetto delle opere di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico del Fiume Adige in località Arcè nei Comuni di Bussolengo e Pescantina (VR) per il quale la Regione Veneto ha richiesto parere, debba essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nei suesposti considerato e preliminarmente sottoposto alle procedure di approvazione previste dalle Norme in materia di sbarramenti di ritenuta".*

Si riportano di seguito le conclusioni del parere non favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. di Verona con voto n. 75 del 23/06/2022:

*"CONSIDERATO che il progetto della traversa di Arcè analizzato alla luce del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'istruttoria del 4 marzo 2022 non può essere valutato favorevolmente*

così come presentato, in quanto deve essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nel parere n. 25/2022 della Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

*CONSIDERATO* altresì che le modifiche al progetto non possono essere oggetto di prescrizioni in quanto le stesse comporterebbero variazione di carattere sostanziale al punto tale da comportare la presentazione di un progetto diverso da quello discusso,

*CONSIDERATO* altresì che la soluzione prospettata non è conforme al punto 5.1.2.3 delle NCT 2018 e non è derogabile alla stessa disposizione normativa, come da parere n. 25/2022 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

Tutto ciò premesso la Commissione con voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, **ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE** all'intervento di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Fiume Adige nei Comuni di Bussolengo e Pescantina (VR) in località Arcè – potenza nominale impianto pari a 2996,87 kW – pratica Concessione D/12474.”

## **2. Incidenza negativa sul paesaggio**

Avendo coinvolto nell'istruttoria precedente la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di VR, RO e VI per la valutazione degli impatti generati dall'intervento sulla matrice paesaggio, anche per la nuova istruttoria di VIA si è ritenuto utile acquisire il contributo istruttorio della medesima soprintendenza in merito alle valutazioni paesaggistiche, in particolar modo per gli aspetti contestati nella sentenza di annullamento del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di VR, RO e VI ha effettuato le valutazioni di seguito illustrate:

*“ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed esperita l'istruttoria di competenza sulla stessa, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, e per i successivi adempimenti da parte di codesta Regione, comunica quanto segue:*

### **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

- **Beni paesaggistici**
  - L'area di progetto è interamente sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) – aree tutelate per legge: “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;
- **Beni architettonici (in aree contermini)**
  - L'area di progetto, pur non rientrando direttamente fra quelle sottoposte a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, è confinante con quella di “Villa Albertini Da Sacco detta Villa Giulia e parco”, tutelata con provvedimento ministeriale del 15/04/1987. Il muro storico di recinzione del parco della Villa, con la torre angolare proprio accanto al ponte, fisicamente definisce il perimetro esterno del bene culturale e di fatto costituisce, in quel tratto, anche il limite del corso d'acqua del fiume Adige in sponda sinistra. Accanto al muro, all'interno dell'alveo, si sviluppa il percorso della storica strada alzaia. Dell'effettiva esistenza di detto provvedimento di tutela è possibile prendere atto attraverso il sito della scrivente Soprintendenza, al link: <http://www.sbap-vr.beniculturali.it/vincolo/1822>).
- **Beni archeologici**

Nulla da segnalare.

### **2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**

Il progetto prevede, nel suo complesso, la realizzazione dei seguenti manufatti:

- una traversa fluviale con n. 5 paratoie a ventola, funzionale alla creazione di un sostegno del livello fluviale e di un salto idroelettrico;

- un nuovo ponte carrabile, in sostituzione dell'esistente, costituito da n. 7 pile, di cui 6 in alveo, e da n. 7 travi prefabbricate, con ulteriori opere collaterali sempre in alveo quali una scala di risalita dei pesci e uno scivolo per canoe;
- una centrale idroelettrica in sponda destra, interrata, con opere di presa e restituzione rispettivamente a monte e valle della traversa, non interrate e comportanti modifiche dell'assetto spondale del fiume;
- una nuova viabilità stradale in sponda sinistra, per l'accesso alla centrale, e alcune opere di raccordo con la viabilità esistente in sponda sinistra;
- la realizzazione di un nuovo muro arginale e la sopraelevazione del percorso storico in alveo, la cosiddetta "Strada Alzaia", in sponda sinistra.

### 3. PARERE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione prodotta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, **esprime parere contrario** alla realizzazione del progetto per le seguenti motivazioni:

#### 1) Impatti sui caratteri paesaggistici del fiume Adige:

- L'intervento comporta, nel suo complesso, la radicale trasformazione di un ampio tratto del fiume Adige, che dalla località di Arcè si estende sia verso monte che verso valle coinvolgendo un'area di notevole estensione. Tale area, che comprende le sponde fluviali tutelate, ancora conserva in gran parte intatte le caratteristiche morfologiche, naturalistiche e anche culturali, la cui origine è da ricercarsi negli ormai inscindibili legami fra le opere della natura e dell'uomo che nei luoghi in argomento hanno da tempo trovato una fusione e un equilibrio non comuni.
- In base al progetto, il tratto di fiume interessato, che attualmente è totalmente libero di scorrere nel suo alveo, assume l'immagine totalmente differente e straniante di uno specchio d'acqua sostanzialmente fermo, a monte della traversa, il cui deflusso è regolato a valle in maniera artificiale e in base a logiche totalmente estranee a quelle dell'assetto paesaggistico storicamente affermato, alla conservazione degli elementi naturali superstiti e all'integrazione minimale e sostenibile delle opere previste nel contesto di riferimento.
- Più nello specifico, gli effetti e le trasformazioni che si determineranno sull'assetto fluviale in argomento comportano, a monte della traversa, l'alterazione per circa 3 Km delle caratteristiche naturali del corso d'acqua, che non risulterà più in perenne movimento e soggetto alle piene e alle magre che da sempre lo contraddistinguono ma, come detto, in una situazione di stasi che perdurerà pressoché inalterata per gran parte dell'anno; a valle della traversa, inoltre, il movimento dell'acqua risulterà artificialmente ricreato e regolato in modo pressoché costante e uniforme, prevalentemente tramite l'opera di restituzione idrica in sponda destra e, in maniera minore, tramite il deflusso soprastante le paratoie: data l'ampiezza dell'alveo e la lunghezza del tratto di fiume interessato, e date anche le caratteristiche proprie del fiume Adige soggetto escursioni di portata e quindi a mutamenti paesaggistici non indifferenti nel corso delle stagioni, le suddette trasformazioni determinano impatti paesaggistici molto importanti, pressoché permanenti e di fatto impossibili da mitigare;
- Con le dovute differenze in termini di contesto e caratteristiche delle specifiche opere previste, è forse possibile proporre a livello paesaggistico un'analogia tra le trasformazioni progettate e descritte sul sito in argomento con quanto già in essere in corrispondenza del primo tratto del fiume Mincio in uscita dal lago di Garda: tale tratto fluviale risulta, infatti, interamente artificializzato, sia nelle sponde che nel regime idraulico, a partire dagli anni '30 e sino agli anni '60 del Novecento, attraverso grandi opere di sistemazione e infine con la realizzazione della traversa di Salionze/Ponti sul Mincio (Edificio Regolatore del Lago di Garda). Tali opere hanno, con ogni possibile evidenza, del tutto compromesso i caratteri morfologici, naturalistici e culturali di antica origine del paesaggio in questione, precedentemente caratterizzato da innumerevoli isole e isolotti fluviali (ne rimane uno solo), da un andamento del fiume morfologicamente molto più articolato, dal placido scorrere delle acque e da significative variazioni dei livelli in base alle stagioni (oggi estremamente ridotti a causa della costante e attentissima regolazione artificiale). L'area vedeva inoltre la presenza di numerosi e importanti complessi produttivi (mulini e peschiere), in gran parte distrutti



dalle sistemazioni spondali e infine del tutto scomparsi per la stasi delle acque seguita alla realizzazione della traversa. Il livello di trasformazione ora proposto per il fiume Adige si avvicina in maniera significativa all'ormai storicizzata sistemazione del Mincio, che la Scrivente ritiene un esempio ormai datato e non più riproponibile sulla base delle più aggiornate sensibilità in materia di tutela paesaggistica, a maggior ragione per un fiume non collegato a un grande bacino lacustre come è il caso dell'Adige.

- Inoltre, non è in alcun modo possibile, al contrario di quanto si sostiene nella documentazione di progetto, parlare di una positiva rinaturalizzazione del fiume, in quanto essa non può fondarsi unicamente sui maggiori volumi d'acqua artificialmente trattenuti in alveo grazie alla traversa. Sostenere quindi che, per i 3 km di rigurgito a monte della traversa, l'opera comporti una maggiore presenza di volumi d'acqua in alveo, indipendentemente dalla stagione o dalle precipitazioni, equivale ad ammettere che l'intero assetto idraulico e quindi paesaggistico del fiume verrebbe stravolto e subordinato alle sole esigenze di funzionamento dell'impianto idroelettrico, privando il corso d'acqua delle sue continue e costanti variazioni di livello e del libero scorrimento delle acque che, dal punto di vista squisitamente percettivo, determina le continue vibrazioni della corrente e della luce da essa riflessa, che rendono evidente il naturale e costante deflusso del fiume. Tali aspetti, unitamente alla facilità di accesso all'alveo e a tutti gli spazi oggetto di intervento, in particolare dal borgo di Arcè e lungo la strada alzaia, hanno nel tempo favorito una cospicua fruibilità pubblica dei luoghi, nei quali le persone sono in grado, attraversandoli, di percepire costantemente e attraverso numerosissimi stimoli fisici e percettivi il trascorrere del tempo e i segni del naturale mutamento delle stagioni e del paesaggio. Tutto questo risulterebbe inevitabilmente e profondamente modificato, in senso negativo, dal progetto in argomento.

## 2) Impatti sui caratteri e valori paesaggistici del contesto fluviale tutelato:

- Le caratteristiche naturali dell'Adige sopra descritte costituiscono delle peculiarità intrinseche al fiume stesso, rispetto alla sua natura idraulica, alla portata e alle caratteristiche morfologiche e naturalistiche dell'alveo, ma anche estrinseche, in relazione agli insediamenti umani sorti accanto al fiume, alle opere di difesa spondale e ai percorsi storicamente presenti e che si articolano lungo le arginature, in cui le opere dell'uomo storicamente realizzate risultano ormai perfettamente integrate e in simbiosi con quelle della natura.
- Le trasformazioni e i conseguenti impatti prodotti dalle opere previste dal progetto si estendono e si riverberano, inevitabilmente, anche a tali insediamenti, opere e percorsi, con particolare riferimento al borgo storico di Arcè e agli ulteriori elementi antropici citati. Essi, nel loro complesso, sono parte integrante del paesaggio culturale dell'ambito tutelato e vedono anche la presenza, sempre in sponda sinistra del fiume e quindi all'interno del nucleo storico di Arcè, del bene culturale denominato "Villa Albertini Da Sacco detta Villa Giulia e parco" citato in premessa. Esso ancor più definisce l'importanza del sito e il suo strettissimo rapporto con il fiume, che da questo punto di vista rappresenta sia una invariante naturalistica (peraltro in continua mutazione nel corso del tempo, delle singole giornate così come delle stagioni) sia una vera e propria "infrastruttura navigabile", che come è noto ha rappresentato fin dall'antichità la principale via di comunicazione tra il territorio veronese, il Trentino e il Tirolo: da qui la nascita di numerosi insediamenti lungo le sue sponde, che proprio dalle attività connesse al fiume (ad es., i traffici commerciali) traevano spesso la propria ragione d'essere e la fonte principale del loro sostentamento economico;
- Rispetto a tale contesto paesaggistico e storico-culturale, le opere proposte risultano, nel loro complesso, fortemente sproporzionate rispetto alla struttura insediativa e viabilistica, ai caratteri d'insieme e alle dimensioni del borgo di Arcè, per i quali le attuali dimensioni del ponte sull'Adige, peraltro recentemente riqualificato, appaiono sufficienti al fine di garantire la comunicazione veicolare tra le due sponde. Le caratteristiche del nuovo ponte, e in particolare le quote d'imposta e la larghezza dell'impalcato, unitamente alla dimensione e al passo delle pile, contraddistinguono invece un'opera fortemente prevaricante del contesto, calata al suo interno prescindendo da una attenta riflessione sulla stessa scala architettonica dei manufatti proposti, che non trovano alcun possibile termine di paragone, dal punto di vista dimensionale, con quelli esistenti.
- Nello specifico: la prevista dimensione in pianta delle pile (m 13,00x1,5) a sostegno dell'impalcato del ponte; la loro altezza, di circa m 1,50 superiore rispetto a quella dei pilastri dell'attuale ponte;

*il loro numero, anch'esso maggiore di quello degli appoggi esistenti in alveo con la conseguente riduzione dell'interasse fra le pile; la sezione dell'impalcato, notevolmente più ampia dell'esistente; infine, la presenza delle paratoie ancorate sul fondo dell'alveo, si configurano come una serie di elementi architettonici e ingegneristici che tutti assieme concorrono alla costituzione di un ostacolo fisico e percettivo massivo e pressoché continuo, che attraversa l'intera larghezza del corso fluviale. Tale struttura, non integrata nel contesto paesaggistico data anche la sua posizione in alveo, determina una sostanziale ostruzione e discontinuità del corso fluviale che, come già riferito, risulta estremamente difficile da mitigabile anche solo parzialmente.*

- *Da questo punto di vista, il modesto tentativo di mitigazione delle sole paratoie della traversa, tramite una lama d'acqua di cm 5 che dovrebbe costantemente superare lo sbarramento delle paratoie stesse, risulta infatti del tutto insufficiente a garantire il complessivo miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi rispetto alla situazione esistente;*
- *Inoltre, la citata maggiore altezza di m 1,50 circa del nuovo ponte carrabile rispetto all'esistente, ne aumenta considerevolmente l'impatto paesaggistico, ponendo anche seri problemi di raccordo con la viabilità esistente all'interno del borgo di Arcè che, assieme agli edifici su di essa prospicienti, inclusa Villa Albertini, si trovano ad una quota d'imposta sensibilmente inferiore rispetto a quella del nuovo ponte;*
- *Il progetto, quindi, compromette fortemente l'intervisibilità e la percezione del corso fluviale da molteplici punti di vista e con ottici, in particolare, proprio a causa delle dimensioni e dell'ingombro delle pile e dell'impalcato superiore, da quelli laterali posti lungo le sponde e la strada alzaia, oggetto di notevole frequentazione pubblica.*
- *Le trasformazioni proposte a carico delle stesse aree spondali risultano, a loro volta, molto estese e fortemente percepibili. In destra Adige, è prevista la completa estirpazione, in una grande area di circa 250x40 m, della ricca vegetazione spondale con presenza di alberi d'alto fusto, necessaria per la realizzazione dei locali interrati della centrale e dei canali di derivazione e restituzione. Tale vegetazione, al momento, risulta fondamentale a livello paesaggistico anche per mitigare la presenza, sulla collina soprastante il tratto di fiume in argomento, dell'imponente mole della centrale di Bussolengo e dell'infrastruttura dei canali artificiali Biffis e Alto Agro Veronese. Se eliminata, determinerebbe un'ulteriore e imponente alterazione, con la messa in luce delle vicine strutture di grandi dimensioni, in grado di obliterare totalmente la lettura e la percezione del paesaggio fluviale.*
- *Sempre lungo le sponde, la presenza delle nuove strutture di derivazione e restituzione della centrale idroelettrica determina, sempre in destra Adige, la totale alterazione del tratto di sponda fluviale interessato, per la realizzazione di manufatti quali griglie metalliche, pali e solai in calcestruzzo in sostituzione delle arginature in terra. Tali manufatti, del tutto estranei al contesto paesaggistico di riferimento e in grado di artificializzarne pressoché totalmente le caratteristiche sia fisiche che percettive, definiscono una conformazione innaturale della sponda caratterizzata da un rigido rigore geometrico e da materiali artificiali, a ulteriore detrimento dei consolidati caratteri paesaggistici dei luoghi.*
- *In sinistra Adige, allo stesso modo, le significative modifiche previste a carico della strada alzaia determinano una serie di trasformazioni irreversibili in grado di alterare profondamente, per il lungo tratto interessato, lo strettissimo rapporto fra il fiume e la suddetta strada e, quindi, la rilevante qualità paesaggistica e storico-culturale dei luoghi. In particolare, l'artificializzazione della sponda sinistra è determinata dall'innalzamento, a monte della traversa, del pelo libero del fiume (variabile da pochi centimetri nella parte più lontana del rigurgito sino a circa 2,2 m in corrispondenza della traversa): tale assetto, per circa 500 metri a monte della traversa stessa, comporta l'inabissamento dello storico sedime della strada alzaia. Al fine di evitare tale situazione, il progetto propone quindi la realizzazione di un nuovo muro arginale e la sopraelevazione dell'alzaia, il cui tracciato storico – peraltro ben identificabile data la presenza di significativi tratti pavimentati in ciottoli – e il suo strettissimo rapporto con il fiume, non mediato da strutture murarie arginali, verrebbero a quel punto irrimediabilmente perduti, apportando quindi un danno non trascurabile al patrimonio culturale diffuso.*

3) Considerazioni finali e indicazioni delle soluzioni migliorative in grado di consentire la realizzazione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile.

- *L'intervento scaturisce dalla proposta di riqualificare e potenziare un'infrastruttura esistente (un ponte in calcestruzzo armato di dimensioni contenute realizzato nel secondo dopoguerra), realizzandovi in corrispondenza ulteriori manufatti funzionali alla produzione di energia rinnovabile (traversa fluviale con paratoie e adiacente centrale idroelettrica).*
- *La proposta, concentrando e sommando in una specifica e molto delicata zona del corso fluviale (accanto al nucleo storico di Arcé) le strutture architettoniche e ingegneristiche funzionali alla viabilità e alla produzione energetica, determina impatti sostanziali che conducono a una perdita cospicua e irreversibile delle caratteristiche paesaggistiche più significative e identificative della zona, solcata da un corso d'acqua di grande importanza su cui si affaccia uno dei borghi fluviali di antica origine più interessanti e ricchi di storia dell'intero territorio veronese.*
- *Risulta infatti evidente come l'assolvimento della sola funzione viabilistica (il ponte), anche nell'ipotesi di una completa demolizione e ricostruzione del manufatto esistente, condurrebbe certamente alla realizzazione di una nuova infrastruttura dalle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche molto diverse da quanto proposto, estremamente più contenuta, leggera e connotata dall'assenza, o eventualmente da una presenza molto più limitata, di appoggi in alveo, così come anche attualmente accade. Risulta altrettanto evidente che la realizzazione di una traversa fluviale, seppur all'interno di un alveo di grandi dimensioni come quello dell'Adige, se svincolata dalla necessità di trovarsi in corrispondenza di un ponte carrabile (e del collegato centro abitato di antica origine) potrebbe dar luogo a impatti paesaggistici assai più ridotti, anche per il solo fatto di poterne ragionare il posizionamento sulla base di attente considerazioni di natura paesaggistica, identificando una localizzazione possibilmente lontana da insediamenti storici ed eventualmente connotata da situazioni di degrado e compromissione dei valori paesaggistici, quale evidentemente non è il sito in oggetto.*
- *La prima soluzione alternativa potrebbe quindi scaturire dallo svincolare il progetto della traversa fluviale e dell'adiacente centrale di produzione idroelettrica da quello della riqualificazione/potenziamento dell'attuale infrastruttura carrabile del ponte. Dato il lungo sviluppo del fiume Adige, è certamente possibile individuare una posizione alternativa nella quale posizionare tali manufatti, al fine di arrecare il minor disturbo possibile al contesto paesaggistico tutelato o, ancor meglio, proporre interventi in grado di riqualificarne eventuali tratti paesaggisticamente degradati. Tale posizione, più a valle del sito in oggetto, potrebbe ad esempio ritrovarsi nei pressi dell'ansa del fiume che precede la struttura aeroportuale in loc. Boscomantico, o in eventuali situazioni paesaggistiche dalle caratteristiche analoghe. Non essendo necessaria in tale posizione la realizzazione di un nuovo ponte carrabile, la struttura della traversa risulterà sensibilmente meno impattante, emergendo in modo limitato dall'alveo e tale per cui sarebbe possibile anche immaginare delle opere di mitigazione effettivamente efficaci, unitamente ad ulteriori opere di riqualificazione ambientale.*
- *Un'ulteriore possibile alternativa è quella di immaginare l'installazione diffusa, lungo il corso dell'Adige e quindi anche nei pressi del luogo identificato in oggetto, di strutture di produzione di energia idroelettrica di limitata capacità produttiva ma, chiaramente, anche di assai più ridotto impatto paesaggistico (cd. "micro-idroelettrico"). La sommatoria di molteplici strutture di tale tipologia lungo l'asta dell'Adige potrebbe, da un lato, consentire di ottenere comunque una produzione energetica complessiva rilevante e paragonabile a quella in progetto, ma dall'altro di inserire tali manufatti in posizioni paesaggisticamente appropriate e facilmente mitigabili, senza inoltre comportare impatti su vastissime aree territoriali come quelli descritti in precedenza."*

**3. Rete Natura 2000 e analisi delle incidenze**

Rispetto ai siti della rete Natura 2000, le opere in argomento ricadono per buona parte all'interno del sito ZSC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", risultando interamente esterne solamente quelle di adeguamento della viabilità in destra idrografica. Pertanto, ai fini dell'integrità e della

coerenza della rete Natura 2000, l'intero progetto deve essere coerente con la disciplina del D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e delle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017).

In tale contesto va osservato che secondo la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (approvata con D.G.R. n. 2816/2009), le opere da realizzarsi per l'impianto idroelettrico (comprese quelle complementari ed accessorie) ricadono anche in aree attribuite ai seguenti habitat di interesse comunitario (anche in situazioni di mosaico): 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*", 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)".

Tale quadro ambientale è stato oggetto tuttavia di approfondimento e revisione nello studio per la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i, di cui alla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio - Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000.

Con i suddetti approfondimenti tecnici e a seguito dei successivi riscontri istruttori è quindi emerso che a monte del ponte stradale di Arcè non sono presenti elementi riconducibili ai suddetti habitat di interesse comunitario, venendo quindi meno una diretta interferenza dell'opera con tali elementi tutelati.

Per quanto attiene la componente delle specie di interesse comunitario, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti: *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Podarcis muralis*, *Lacerta bilineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Alcedo atthis*, *Circus cyaneus*, *Emberiza hortulana*, *Falco columbarus*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Milvus migrans*, *Pernis apivorus*, *Pipistrellus kuhlii*.

L'analisi delle incidenze sui siti della rete Natura 2000 è stata effettuata con specifica istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (comunicata con nota prot. reg. n. 472267 del 11/10/2022 ed integralmente assunta nel presente elaborato) con cui è riconosciuta una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000.

Nel rispetto di quanto previsto dal Principio di Precauzione e al fine di garantire che gli effetti negativi attesi nei confronti degli habitat e delle specie del sito della rete Natura 2000 coinvolto siano non significativi, sono state altresì previste le seguenti indicazioni prescrittive:

1. di consentire l'esecuzione delle opere in argomento laddove risulti accertata, e opportunamente documentata, l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario ovvero le modalità esecutive siano tali da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado degli habitat di interesse comunitario in conseguenza della modifica dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali, e in particolare per: 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*". A tal fine andrà effettuata preventivamente la verifica della vigente cartografia degli habitat anche per il tratto a valle del ponte stradale di Arcè (almeno fino al ponte stradale della SR 12), sulla base delle indicazioni di cui alla circolare prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 e alla D.G.R. n. 1066/2007. Conseguentemente dovrà essere presentato l'aggiornamento del relativo geodatabase, comprensivo del perfezionamento della proposta di modifica effettuata sulla base delle indicazioni istruttorie espresse, al fine del successivo espletamento delle ordinarie procedure amministrative in materia;
2. di garantire l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di rendere disponibili superfici di equivalente idoneità (mediante interventi volti a incrementare ovvero rafforzare adeguate condizioni ecotonali). Con riguardo a ciò, al fine di assicurare l'integrità del sito della rete Natura 2000 coinvolto e con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, dovranno essere attuati interventi di recupero del livello di conservazione della superficie dell'habitat 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" e dovranno essere attuati interventi di miglioramento ambientale, nelle aree del sito Natura 2000 o nelle aree di connessione ecologica-funzionale con esso, degli

elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie riconosciute presenti. Tali interventi di recupero del livello di conservazione e di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati, preliminarmente all'avvio dei lavori, con le competenti strutture regionali. L'attuazione di questi interventi dovrà essere documentata e verificata anche in termini di efficacia sulla base del monitoraggio proposto;

3. di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata) e sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola siano trasmessi all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;
4. di utilizzare per il rinverdimento delle aree interessate dalla realizzazione delle opere specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale, con riferimento al geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (*Salicion eleagni*, *Salicion albae*, *Alnion incanae*). Per i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, preferibilmente *Salix eleagnos*, *Salix purpurea*) ovvero sia ridotto il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
5. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
6. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
7. di sviluppare il programma di monitoraggio previsto anche rispetto agli habitat e specie di interesse comunitario interessati dagli effetti del progetto in argomento, qualificando e identificando (pure cartograficamente per ognuno di questi) gli ambiti corrispondenti all'unità ambientale omogenea entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il "bianco"), numericamente sufficienti (e statisticamente significativi) nel definire i parametri (biotici e abiotici) per la stima della locale variazione del grado di conservazione. La durata del monitoraggio post operam non dovrà essere inferiore a sei anni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto e potrà essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno delle condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi). Gli esiti delle verifiche del monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);
8. di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario terrestri preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che, l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il

completamento della fase riproduttiva. La direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle misure di precauzione e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionisti eventualmente interessati;

9. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e altresì di comunicare alla medesima Autorità la predetta verifica documentale del rispetto delle indicazioni prescrittive ogni 30 giorni dall'avvio degli interventi previsti (fatto salvi i periodi di sospensione).

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A.

- CONSIDERATO** che il progetto presentato dal proponente riguarda la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra l'abitato di Bussolengo e quello di Arcè in comune di Pescantina (VR): nella centrale, prevista in sponda destra del fiume Adige, vengono sistemate 3 turbine Kaplan da 50 mc/s l'una, al fine di turbinare una portata massima di 150 mc/s, per una potenza nominale media annua di 2,993 MW con un salto motore lordo di 3,62 m;
- TENUTO CONTO** che il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, sulla scorta dei pareri n. 64 del 17/04/2019 e n. 92 del 24/07/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ha adottato il provvedimento di VIA non favorevole con proprio Decreto n. 89 del 29/08/2019 e che, a seguito del provvedimento di VIA non favorevole, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha espresso, con proprio decreto n. 186 del 30/04/2020, il diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento;
- TENUTO CONTO** che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 82 del 6 maggio 2021, ha disposto l'annullamento del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 186 del 30/04/2020 e del Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 89 del 29/08/2019 e degli allegati pareri del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 89 del 29/08/2019 e n. 92 del 24/07/2019;
- TENUTO CONTO** che, a seguito di quanto indicato nella sentenza, la Società Iniziative Veronesi S.r.l., con nota ricevuta in data 22/06/2022, ha presentato formale richiesta di riattivazione della conferenza di servizi per ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003;
- CONSIDERATO** che con nota n. 421471 del 24/09/2021, successivamente sostituita con nota n. 447431 del 06/10/2021, il Direttore Della Difesa del Suolo e della Costa, considerato che la DGRV n. 1628/2015 dispone che il parere regionale da rendere in conferenza di servizi si forma all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha chiesto alla Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e contenzioso di rideterminarsi sui provvedimenti di V.I.A. già adottati, alla luce della citata sentenza del TSAP n. 82 del 6 maggio 2021;

- CONSIDERATO che l'istruttoria di VIA si è focalizzata sugli aspetti tecnici e ambientali che sono stati evidenziati nelle motivazioni della sentenza di annullamento, facendo proprie tutte le altre valutazioni espresse nella precedente istruttoria;
- CONSIDERATO che l'area di intervento risulta in parte sottoposta alle disposizione della Parte Terza – Beni paesaggistici del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.;
- PRESO ATTO che in data 10/10/2022 (con nota prot. n. 28949-P) la Soprintendenza Archeologia, Bella Arti, e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha inviato il proprio parere non favorevole alla realizzazione del progetto a causa degli impatti che esso genererebbe sui caratteri paesaggistici del fiume Adige e sui caratteri e valori paesaggistici del contesto fluviale tutelato, dando indicazioni in merito alle soluzioni migliorative in grado di consentire in altro sito la realizzazione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile (ricevuto con prot. n. 473360 del 11/10/2022);
- CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona, a seguito di quanto rilevato nella sentenza del TSAP sulla *"possibile deroga alla luce netta minima fra pile contigue e spalla del ponte"* che la Regione Veneto non avrebbe richiesto al Consiglio Superiore LL-PP., ha riesaminato il progetto nel corso della seduta del 04/03/2022 e, preso atto che il nuovo ponte prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m (ai sensi del punto 5.1.2.3. delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17/01/2018), ha ritenuto necessario richiedere il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- TENUTO CONTO che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 08/06/2022 ha espresso il proprio parere (voto n. 25/2022) nel quale si conclude che il progetto presentato *"debba essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate .....e preliminarmente sottoposto alle procedure di approvazione previste dalle Norme in materia di sbarramenti di ritenuta"*;
- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona, sulla base della propria istruttoria del 4 marzo 2022 e di quanto formulato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 75 del 23/06/2022, ha espresso parere non favorevole all'intervento in oggetto;
- CONSIDERATO che il progetto della traversa di Arcè, analizzato alla luce dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona e del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non può essere valutato favorevolmente così come presentato, in quanto deve essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nel parere n. 25/2022 della Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- CONSIDERATO che le modifiche al progetto che si rendono necessarie alla luce dei pareri sopra citati non sono suscettibili di mere prescrizioni, in quanto di rilevanza tale da comportare variazioni di carattere sostanziale al progetto originario che, pertanto, si risolverebbero nella redazione di un progetto del tutto diverso da quello originario;
- CONSIDERATO altresì che la soluzione prospettata non è conforme al punto 5.1.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 e non è derogabile alla stessa disposizione normativa, come da parere n. 25/2022 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- VISTA la relazione istruttoria per la valutazione di incidenza della Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV trasmessa con nota prot. n. 472267 del 11/10/2022;
- RITENUTO che il contenuto e la rilevanza delle motivazioni espresse nei pareri pervenuti da parte della Soprintendenza Archeologica delle Arti e del Paesaggio e da parte della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona, forniscono elementi che non consentono di ritenere l'intervento, così come proposto, compatibile sotto un profilo ambientale;
- RITENUTO che, anche tenuto conto dell'interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sotto i profili sopra evidenziati non risultano sussistere soluzioni alternative cui il progetto originario possa essere ricondotto mediante mere prescrizioni o modifiche non sostanziali; ma al contrario, alla luce delle rilevate criticità, una eventuale soluzione alternativa comporterebbe l'elaborazione di modifiche sostanziali dalle quali ne scaturirebbe un nuovo progetto, differente dal progetto in esame sia per quanto concerne l'ubicazione che la struttura e le dimensioni dell'opera di presa;
- TENUTO CONTO che la società Iniziative Veronesi S.r.l. ha richiesto all'amministrazione regionale, con nota del 12/10/2022 (ricevuta con prot. n. 477993 del 13/10/2022), di *"concedere il termine di giorni 30 per dare modo al proponente di intervenire nel procedimento al fine di vedersi autorizzato il progetto e di raggiungere gli obiettivi dettati dalla sentenza TSAP n. 82/2021, passata in giudicato"*;
- VALUTATO che, per le motivazioni sopra richiamate, non si possa dar seguito alla rappresentata disponibilità *"a predisporre un progetto che rispetti eventuali prescrizioni"*, così come richiesto dalla società proponente con nota del 12/10/2022;

esprime all'unanimità dei presenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, il delegato della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A., il rappresentante di Veneto Innovazione S.p.A. ed il rappresentante di Sistemi Territoriali S.p.A.), **parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale** per il progetto di impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra l'abitato di Bussolengo e quello di Arcè (Comune di Pescantina) presentato dalla società Iniziative Veronesi S.r.l.

Il Segretario del  
Comitato Tecnico V.I.A.  
F.to Eva Maria Lunger

Il Presidente del  
Comitato Tecnico V.I.A.  
F.to Dott. Luca Marchesi

Il Direttore della  
U.O. Valutazione Impatto Ambientale  
F.to Ing. Lorenza Modenese

Il Vice-Presidente del  
Comitato Tecnico V.I.A.  
F.to Dott. Paolo Giandon